

Relazione semestrale sul conflitto di interessi

(legge 20 luglio 2004, n. 215)

Dicembre 2023

Relazione semestrale sul conflitto di interessi

(legge 20 luglio 2004, n. 215)

Dicembre 2023

PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

COMPONENTI
Elisabetta Iossa
Saverio Valentino

SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

CAPO DI GABINETTO
Giovanni Calabrò

**XXXVII Relazione
al Parlamento**

Sommario

Premessa	5
Capitolo 01 I titolari di cariche di Governo	6
Capitolo 02 Attività svolte in materia di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 215/2004	8
Capitolo 03 Attività svolte in materia di conflitto di interessi per incidenza patrimoniale ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 215/2004	12
Capitolo 04 Attività svolte in materia di incompatibilità post-carica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 215/2004	14
Capitolo 05 Attività di natura consultiva	16
Capitolo 06 Segnalazioni pervenute e accertamenti d'ufficio	20
Capitolo 07 Conclusioni	22

Premessa

La presente Relazione, sottoposta al Parlamento ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215 recante *Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*, descrive l'attività di controllo e di vigilanza svolta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel secondo semestre del 2023, ai sensi della normativa di cui alla stessa legge n. 215/2004, nei confronti del Governo presieduto dall'On. Giorgia Meloni, al fine di verificare il corretto adempimento agli

obblighi sanciti dalla legge n. 215/2004 in capo ai titolari di carica di governo, ai relativi congiunti e ai parenti fino al secondo grado.

Come nel precedente semestre, oltre alla vigilanza in senso stretto e allo svolgimento dell'attività consultiva, l'Autorità ha proseguito l'ordinaria attività di valutazione delle segnalazioni pervenute, aventi ad oggetto asserite situazioni di incompatibilità e/o di conflitti di interesse.

01

**I titolari
di cariche di Governo**

Nel semestre di riferimento della presente Relazione, l'attuale governo Meloni, per la cui specifica composizione ministeriale si rinvia alla precedente Relazione semestrale, non ha subito modifiche ad eccezione delle valutazioni relative agli incarichi assunti dal Commissario straordinario del Governo per gli interventi di restauro e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano – Ventotene, dott.

Giovanni Maria Macioce e dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte, dott. Mauro Mazza. Pertanto, il quadro complessivo dei titolari di cariche di governo rilevanti ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 215 risulta, alla data di chiusura della presente Relazione, quello sintetizzato nella seguente tabella.

GOVERNO MELONI AL 31/12/2023

Titolari di cariche di governo (tot.)	69
<i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	1
<i>Vice Presidenti del Consiglio dei ministri</i>	(2) ¹
<i>Ministri</i>	24
<i>Vice Ministri</i>	8
<i>Sottosegretari di Stato</i>	31
<i>Commissari straordinari del Governo ai sensi dell'art. 11, legge n. 400/1988</i>	5

1. Già computati come ministri.

02

**Attività svolte in materia
di incompatibilità ai sensi
dell'articolo 2, comma 1,
della legge n. 215/2004**

L'art. 5, comma 1 della legge n. 215/2004 prescrive che entro 30 giorni dall'assunzione della carica il titolare dichiarare all'Autorità "le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica".

Il comma 2 della stessa disposizione prevede che entro "i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1" il titolare trasmetta i dati relativi alle proprie attività patrimoniali. Tale ultimo obbligo è esteso, ai sensi del comma 6, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado. Per quanto riguarda i componenti dell'esecutivo si ribadisce, stante il riferimento al concetto di "assunzione della carica", che il momento dal quale decorrono i termini di cui all'art. 5 della legge coincide con il giuramento. Il Presidente del Consiglio dei ministri

e i Ministri assumono infatti le rispettive cariche con il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 93 della Costituzione, mentre i Sottosegretari di Stato assumono la carica con il giuramento prestato secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400². Alla data di chiusura della presente Relazione, sono state esaminate le dichiarazioni relative alle situazioni di incompatibilità presentate dai nuovi membri del Governo Meloni. Questi ultimi, inoltre, hanno trasmesso all'Autorità le dichiarazioni sulle rispettive situazioni patrimoniali nei termini di legge. Di seguito si riportano gli esiti delle verifiche svolte dall'Autorità, anche sulla base delle dichiarazioni pervenute.

1.

Liberi professionisti e lavoratori autonomi

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) della legge n. 215/2004, l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo da parte dei titolari di cariche di governo non è oggetto di divieto assoluto, ma solo ove tali attività vertano su "materie connesse con la carica di governo". Con D.P.R. del 19 giugno 2023 il dott. Mauro Mazza è stato nominato nel Governo Meloni quale *Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte*. Nel corso del mese di luglio 2023 l'interessato ha comunicato la dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 5, co. 1, legge n. 215/2004, allegando il prospetto C del formulario, attestante la non

sussistenza di cause di incompatibilità. Dalle verifiche effettuate d'ufficio è emerso che il dott. Mazza risulta allo stato attuale iscritto all'Ordine dei giornalisti professionisti, pur non svolgendo alcuna attività professionale, in particolare nelle materie connesse con la sua carica di governo, né prestando alcuna collaborazione con testate giornalistiche. A seguito di quanto dichiarato dall'interessato circa la sua astensione dallo svolgimento di attività giornalistiche in generale e, in particolare, nelle materie connesse con la sua carica governativa, l'Autorità ha escluso, come verificatosi in circostanze analoghe³, che nel caso in esame sussista alcuna causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d), l. n. 215/2004.

2. Quanto, invece, ai commissari straordinari del Governo ex art. 11 della legge n. 400/1988, per i quali non è prevista la prestazione del giuramento, si ritiene che l'assunzione della carica sia diretta conseguenza del primo atto di effettivo esercizio delle funzioni: in tal senso si veda la VIII Relazione al Parlamento, dicembre 2008, pag. 26.

3. Cfr. SI/1301 Giorgia MELONI, deliberata dal Collegio nella riunione del 3 novembre 2022; SI/1323 Gennaro Sangiuliano, deliberata dal Collegio in data 13 dicembre 2022.

2.

Docenze universitarie a contratto

Con nota pervenuta nel mese di settembre 2023, il Vice Ministro per la Giustizia Sen. avv. Francesco Paolo Sisto ha comunicato che a partire dall'anno accademico 2023/2024, avrebbe continuato a svolgere un corso sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro presso il Politecnico di Bari, per un totale di 60 ore annue, precisando che 20 ore sarebbero state riservate a esercitazioni e laboratori coordinati dai collaboratori del Corso e che, in ogni caso, avrebbe rinunciato, per tutta la durata dell'incarico di governo, al percepimento dei compensi.

Tale incarico era stato già ritenuto compatibile con l'incarico di Sottosegretario alla Giustizia ricoperto dall'interessato durante il precedente Governo Draghi. Al riguardo, la prassi seguita dall'Autorità sin dalle prime applicazioni della legge n. 215/2004, è nel senso di ritenere compatibili con le cariche di governo le docenze universitarie a contratto, laddove ricorrano specifiche condizioni. In particolare, l'Autorità ha ritenuto che *“ove queste abbiano natura temporanea e si svolgano per*

un numero limitato di ore, prevalga l'esigenza di tutelare la libertà scientifica e di manifestazione del pensiero”.

In tali casi si è ritenuto che lo svolgimento dell'attività non sia idoneo a *“indurre il titolare a distorcere la funzione pubblica esercitata al fine di trarne vantaggi personali, né a sottrarre tempo alla cura degli interessi pubblici, facendo venir meno il dovere di esclusività di cui all'articolo 1 della legge”*⁴.

In tale contesto, sono stati ritenuti compatibili con la carica di governo contratti di docenza aventi ad oggetto un limite orientativo di circa 40 ore annue⁵.

Lo stesso limite delle 40 ore citato in precedenza, si è ritenuto sostanzialmente rispettato nel caso di specie, atteso che delle 60 ore curriculari è previsto che 20 siano dedicate a laboratori ed esercitazioni destinati ad essere svolti sotto la supervisione di collaboratori del Sen. Sisto, secondo quanto da quest'ultimo dichiarato.

In base a tali valutazioni, l'Autorità ha pertanto confermato all'interessato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità.

4. Cfr. IV Relazione semestrale Parlamento – Dicembre 2006, pag. 11. Negli stessi termini si vedano anche la XXXII Relazione al Parlamento – Giugno 2021, pag. 18 e la XVI Relazione al Parlamento – Dicembre 2012, pag. 7.

5. Cfr. SI1241 – Francesco Paolo SISTO, adunanza del 13 aprile 2021; SI641 – Franco BRAGA, adunanza dell'11 aprile 2012; SI640 – Massimo VARI, adunanza del 27 settembre 2012; SI764 – Domenico MINNITI, adunanza del 3 luglio 2013; SI347B – Vincenzo VISCO, adunanza del 6 febbraio 2007.

03

**Attività svolte in materia
di conflitto di interessi
per incidenza patrimoniale
ai sensi dell'articolo 3
della legge n. 215/2004**

Nel corso del secondo semestre 2023 l'Autorità ha condotto le ordinarie attività di vigilanza sulla *compliance* alla disciplina di cui all'art. 3 della legge n. 215/2004, in materia di conflitto di interessi per incidenza patrimoniale, da un lato, attraverso il costante aggiornamento delle informazioni sulla situazione patrimoniale dei soggetti rilevanti individuati dalla legge; dall'altro lato, con il monitoraggio delle attività svolte dai titolari di carica di governo, secondo quanto previsto dalla legge in materia di conflitto di interessi. Le informazioni relative agli assetti patrimoniali dei titolari di cariche di governo e dei relativi congiunti (coniuge e parenti entro il secondo grado) rappresentano la fonte di informazione principale e sono in gran parte ricavate dalle dichiarazioni che tutti gli interessati devono obbligatoriamente rendere all'Autorità. Mentre tutti i titolari di carica di governo hanno fatto pervenire le dichiarazioni sulle attività patrimoniali, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda i congiunti.

In particolare, il numero complessivo dei congiunti rilevanti, ai sensi dell'art. 5, co. 6, l. n. 215/2004 (coniugi e parenti entro il secondo grado), ammonta, secondo quanto dichiarato dai titolari di carica compilando i Prospetti D dei Formulari SI, a 255. Delle 255 dichiarazioni sulle attività patrimoniali dei congiunti astrattamente dovute, ne sono pervenute 153, con una percentuale di adempimenti pari a circa il 60%.

Tali informazioni sono rilevanti ai fini dell'individuazione di eventuali situazioni di conflitto di interessi. Come già rilevato nella precedente Relazione, il fatto che non vengano fornite dagli interessati rappresenta un aggravio delle attività di vigilanza e di verifica dell'Autorità, che la costringe ad acquisire *aliunde* le informazioni necessarie, sempre che le stesse siano disponibili.

In ogni caso, le attività di vigilanza così condotte non hanno evidenziato, allo stato attuale, criticità né

situazioni tali da richiedere interventi dell'Autorità. Con riferimento al Ministro del Turismo, Sen. Daniela Garnero Santanché, l'Autorità ha ritenuto di sottoporle una richiesta di informazioni relativa ad alcune variazioni intervenute nella situazione patrimoniale della stessa rispetto a quanto riferito in sede di Formulario. Dalle informazioni acquisite presso l'interessata, è emerso che la società L.D.D. S.a.s., indirettamente controllata dal Ministro⁶, abbia un ruolo del tutto centrale nella gestione del *Twiga Beach Club* e che la stessa società abbia un'evidente interessenza rispetto ai risultati commerciali dello stabilimento balneare e delle attività connesse, considerate le modalità di determinazione del corrispettivo per i servizi resi (percentuale sui ricavi del *Twiga Beach Club*). Tenuto anche conto del fatto che l'interessata non ha compiti di gestione nell'ambito della citata società, tale interessenza non appare idonea a configurare, in capo al Ministro, una situazione di conflitto di interessi in senso tecnico con riferimento alla questione delle concessioni balneari. Come noto, infatti, l'art. 3, l. n. 215/2004 richiede, per l'integrazione della relativa fattispecie, che l'atto di governo compiuto o omesso comporti "un'incidenza specifica e preferenziale" sul patrimonio del titolare di carica o delle imprese dallo stesso controllate, mentre la questione relativa all'applicazione della direttiva Bolkestein alle concessioni balneari appare richiedere necessariamente l'adozione di provvedimenti a carattere generale, per loro stessa natura inidonei a produrre effetti differenziati a favore di singoli soggetti. In base a tali presupposti, l'Autorità ha inviato al Ministro Garnero Santanché una comunicazione di presa d'atto delle informazioni trasmesse, ritenendo che quanto comunicato dal Ministro abbia posto rimedio in termini esaustivi ad una lacuna informativa rilevante ai fini delle attività di monitoraggio che la l. n. 215/2004 demanda all'Autorità.

6. L.D.D. S.a.s. è partecipata al 99% da Immobiliare Dani S.r.l., mentre il capitale sociale di quest'ultima è detenuto per il 95% dalla Sen. Garnero Santanché.

04

**Attività svolte in materia
di incompatibilità post-carica
ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
della legge n. 215/2004**

L'art. 2, comma 4, seconda parte, della legge n. 215/2004, estende ai dodici mesi successivi alla cessazione dalla carica di governo le incompatibilità di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, *“nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta”*.

Secondo una consolidata prassi, l'Autorità invia a tutti i componenti del precedente Governo non entrati a far parte del nuovo esecutivo una comunicazione nella quale sono riassunti i principali divieti derivanti dalla suindicata disposizione, contestualmente dando inizio alle attività di vigilanza sul rispetto di tali vincoli. Come evidenziato nella precedente Relazione, l'Autorità è sempre disponibile a fornire, su richiesta

degli interessati, il proprio orientamento alla luce dei precedenti, sia con riguardo all'applicazione delle norme sull'incompatibilità post-carica, sia in merito a quelle applicabili durante l'intero periodo del mandato governativo, fornendo pareri motivati, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della Delibera AGCM n. 13779 del 16 novembre 2004, recante *Regolamento sul conflitto di interessi* (come da ultimo modificata con Delibera n. 26042 del 18 maggio 2016).

I pareri resi, fatte salve eventuali esigenze motivate di riservatezza, vengono pubblicati sul Bollettino dell'Autorità e sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità www.agcm.it.

Per quanto riguarda la pareristica resa nella fase post-carica, si rinvia al capitolo successivo.

05

**Attività
di natura consultiva**

Nel mese di luglio 2023 è pervenuta una richiesta di parere da parte dell'ex Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024, Dott. Ricardo Franco Levi, in merito alla sua eventuale partecipazione all'Advisory Board della società Il Portico S.p.A.. Come noto, l'art. 2, c. 4, u.p., l. n. 215/2004, stabilisce che “[l]’incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta”.

Nonostante la natura di “società avente fine di lucro” de Il Portico S.p.A. possa ritenersi pacifica e debba ritenersi sussistente il presupposto della “connessione e prevalenza” tra l'ambito delle competenze a suo tempo esercitate dal dott. Levi nella sua qualità di Commissario straordinario del Governo e l'oggetto sociale della citata Società, l'Autorità, nel caso di specie, ha attribuito rilevanza al fatto che per la carica in esame non fosse prevista alcuna remunerazione.

In proposito, considerato che la *ratio* delle incompatibilità post-carica è quella di scongiurare anche solo il rischio che l'attività di governo possa essere deviata dall'esclusiva cura degli interessi pubblici, al fine di precostituire un beneficio futuro all'interessato, consistente – ad esempio – nell'attribuzione di incarichi successivi alla scadenza del mandato, proprio l'elemento della gratuità ha consentito di escludere in radice il rischio che l'ex titolare di carica, durante lo svolgimento del mandato governativo, possa essersi adoperato al fine di precostituirsi una posizione di vantaggio per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico ministeriale.

Pertanto, l'eventuale ingresso del dott. Levi nell'organismo qui considerato non solo non comporterebbe ricadute economiche dirette, ma

neppure sotto forma di possibile ampliamento della rete di relazioni professionali e di possibili vantaggi in termini di nuove opportunità di carriera e/o di incarichi. L'interessato è stato infatti individuato quale possibile componente dell'*Advisory Board* de Il Portico S.p.A. – già composto da personalità di grande rilievo ed autorevolezza, provenienti dal mondo della cultura, dell'università, dell'imprenditoria e delle religioni – proprio in ragione del suo *cursus honorum* e delle cariche attualmente ricoperte (Presidente dell'*Associazione Italiana Editori*, Vicepresidente della *Federation of European Publishers*).

In base a tali valutazioni, in particolare alla luce della gratuità dell'incarico nonché delle complessive peculiarità del caso concreto, l'Autorità, tenuto conto del fatto che la società in questione ha anche scopi culturali e sociali, ha escluso che la posizione di componente dell'*Advisory Board* de Il Portico S.p.A. presenti profili di incompatibilità con la pregressa carica di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024. Con richiesta di parere pervenuta nel mese di ottobre 2023 il Vice Ministro per l'Economia e le Finanze On. Maurizio Leo, dopo aver precisato di essere curatore e coautore del volume *Le imposte sui redditi nel testo unico*, edito da Giuffrè Francis Lefebvre nel 2022, ha comunicato di aver ricevuto, dalla casa editrice, la proposta di curare l'aggiornamento del testo per l'edizione 2024. A tal proposito, il Vice Ministro ha chiesto all'Autorità di sapere se, ai sensi della l. n. 215/2004, l'attività di cui trattasi sia compatibile con la carica di governo ricoperta.

L'attività di cui alla richiesta di parere non integra alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 2, l. n. 215/2004.

Escluso, per evidenti ragioni, che la stessa possa integrare le fattispecie di cui alle lettere a), b), c), e) ed f)

del primo comma⁷, l’Autorità non ha ritenuto sussistano criticità neppure con riferimento alla disposizione che preclude ai titolari l’esercizio di “*attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo*” (lett. d)), né con la norma che fissa limiti all’esercizio di attività imprenditoriali (art. 2, c. 2). L’integrazione delle due fattispecie in esame richiede infatti il requisito della professionalità nello svolgimento delle relative attività. Diversamente, l’attività di

aggiornamento di una singola opera dell’ingegno presenta tipicamente i connotati della occasionalità ed episodicità, come attestato anche dai contenuti della bozza di contratto trasmessa dal richiedente. L’Autorità, sulla base di tali considerazioni, ha pertanto escluso che l’attività indicata dall’On. Maurizio Leo nella richiesta di parere rientri dall’ambito delle incompatibilità di cui all’art. 2, l. n. 215/2004.

7. 1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali, come definito dall’articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti dall’articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all’articolo 1, secondo comma della legge 13 febbraio 1953, n. 60;

b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell’assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.

2. L’imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

006

**Segnalazioni
pervenute
e accertamenti d'ufficio**

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha ritenuto di dover acquisire ulteriori informazioni in relazione alla dichiarazione riguardante le attività patrimoniali resa dal Ministro della Salute Prof. Orazio Schillaci ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215, essendo emerse talune difformità tra quanto comunicato all'Autorità nella circostanza sopra richiamata e le corrispondenti dichiarazioni rese al Senato della Repubblica ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441. L'interessato ha in proposito chiarito che le sole azioni riportate nella tabella n. 5 della dichiarazione relativa alle attività patrimoniali sono eccedenti la soglia di Euro 50.000, mentre tutte le altre quote di azioni detenute in società commerciali non superano tale soglia e comunque sono inferiori al 2% delle azioni con diritto di voto. In base a tali presupposti, conformi a quanto previsto dal Formulário per le dichiarazioni di natura patrimoniale, l'Autorità ha ritenuto di prendere atto di quanto comunicato dall'interessato.

Nel corso dei mesi di luglio e agosto 2023, l'Autorità ha rinvenuto alcuni articoli giornalistici secondo i quali il Sottosegretario di Stato per la cultura On. Gianmarco Mazzi avrebbe continuato a svolgere varie attività esercitate anteriormente all'assunzione della carica di governo. In considerazione del fatto che tali attività risultavano svolte in materie apparentemente connesse con la carica di governo assunta dal Sottosegretario, l'Autorità ha formulato all'interessato una specifica richiesta di informazioni.

A seguito di tale richiesta di informazioni, riguardante eventuali attività di consulenza a favore di emittenti televisive nonché di rappresentanza di operatori del

mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, oltre che eventuali attività di organizzazione di spettacoli, l'On. Mazzi ha dichiarato di non svolgere e di non aver mai svolto attività di intermediazione rappresentativa a favore di attori, artisti, interpreti o esecutori.

Per quanto riguarda le attività professionali a favore di emittenti televisive, l'On. Mazzi ha precisato che, al momento dell'assunzione della carica di governo, era in essere un solo rapporto con un'emittente televisiva nazionale relativo alla realizzazione di una trasmissione, ma che tale rapporto è cessato contestualmente alla nomina a Sottosegretario, per intervenuto recesso della committente.

Quanto alla collaborazione prestata dall'On. Mazzi alla realizzazione dello spettacolo teatrale di un noto artista, il Sottosegretario ha dichiarato che la stessa è cessata al momento dell'assunzione della carica di governo. L'Autorità, pertanto, ha anche in questo caso ritenuto di prendere positivamente atto di quanto comunicato dall'interessato.

In data 31 ottobre 2023 l'Autorità ha avviato un'istruttoria nei confronti del Sottosegretario Prof. Sgarbi, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 215/04 e dell'articolo 8 del Regolamento, per presunta violazione dell'art. 2, comma 1, lett. d) della legge sul conflitto di interessi. In data 21 novembre 2023 l'Autorità ha deliberato un ampliamento oggettivo del procedimento avviato il 31 ottobre 2023 nei confronti del Prof. Vittorio Sgarbi, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 215/04 e dell'articolo 8 del Regolamento, per possibile violazione dell'art. 2, comma 1, lett. c) e comma 2, della legge sul conflitto di interessi.

07

Conclusioni

In quasi venti anni di applicazione della legge sul conflitto di interessi, l'Autorità ha applicato tale normativa nei confronti di 12 governi.

Nello stesso periodo sono state trasmesse al Parlamento 36 Relazioni semestrali sull'attività svolta dall'Autorità in materia, verificando le situazioni di compatibilità dei soggetti titolari di incarichi governativi, sia all'atto delle relative nomine sia nella fase c.d. post-carica, nonché gli eventuali conflitti di interesse per incidenza patrimoniale previsti dall'art. 3 della legge. Contestualmente, l'Autorità ha anche accertato le situazioni patrimoniali sia dei titolari di cariche di

governo sia quelle dei rispettivi coniugi e parenti entro il secondo grado.

Sono stati inoltre resi complessivamente 43 pareri, in corso di mandato governativo e nel periodo successivo all'incarico di governo.

La **tabella 1** riporta le situazioni di incompatibilità ex art. 2 della legge n. 215/2004 esaminate dall'Autorità nel corso dei 12 governi analizzati, nonché il numero dei pareri resi nei relativi periodi di riferimento.

Tab. 1 - compatibilità in carichi di governo e pareri resi

GOVERNO			
58	Berlusconi I	106	/
59	Berlusconi II	106	3
60	Prodi	124	2
61	Berlusconi III	106	4
62	Monti	62	/
63	Letta	79	7
64	Renzi	93	5
65	Renzi	75	6
66	Conte I	81	2
67	Conte II	84	5
68	Draghi	83	7
69	Meloni	80	2
		1079	43

Fonti: Relazioni semestrali AGCM.

Nel periodo di riferimento, sono state complessivamente svolte anche 22 istruttorie (compresa l'attuale, avviata

nei confronti del Sottosegretario Prof. Vittorio Sgarbi), come si evince dalla **tabella 2**, riportata di seguito.

Tab. 2 - procedimenti istruttori 2005-2023

GOVERNO	CASO	TITOLARE	ESITO
58 Berlusconi I	Delibera 20/04/05	CAPPUGI MARIA GRAZIA (art. 2, c.1, lett. e) Commissario Straordinario Affari regionali	dimissioni volontarie dall'incarico di governo
58 Berlusconi I	Delibera 27/04/05	GOBBO GIAN PAOLO (art. 2, c. 1, lett. a) Sottosegretario riforme istituzionali/devoluzione	dimissioni per caduta del governo 20/4/05
58 Berlusconi I	Delibera 27/04/05	BERSELLI FILIPPO (art. 2, c.1, lett. a) Sottosegretario Difesa	dimissioni per caduta del governo 20/4/05
58 Berlusconi I	Delibera 13/07/05	URBANI GIULIANO (POST CARICA) Ministro Beni/Attività culturali	non violazione (non prevalenza nei settori connessi)
59 Berlusconi II	Delibera 13/07/05	MOFFA SILVANO (art. 2, c. 1, let. b) Sottosegretario Infrastrutture e Trasporti	dimissioni volontarie dal CdA Formez in corso di procedimento istruttorio
59 Berlusconi II	Delibera 30/11/05	ZINZI DOMENICO (2, c.1, lett. a) Sottosegretario Salute	incompatibile
59 Berlusconi II	Delibera 14/12/05	COSTA GIORGIO ROSARIO (2, c. , lett. c) Sottosegretario Difesa	incompatibile
59 Berlusconi II	Delibera 10/05/06	ON.LE BERLUSCONI /CONTRIBUTI DECODER (art. 3) Presidente Consiglio Ministri	(non violazione)
58 Berlusconi I	Delibera 08/02/06	GUIDI ANTONIO (POST CARICA) Sottosegretario Salute	non violazione (non prevalenza nei settori connessi)
59 Berlusconi II	Delibera 27/07/06	LUNARDI/OPERE STRATEGICHE (art. 3) Ministro Infrastrutture	(non violazione)
59 Berlusconi II	Delibera 24/10/06	SINISCALCO DOMENICO (POST CARICA) Ministro Economia e Finanze	incompatibile
61 Berlusconi III	Delibera 31/07/08	DE DOMINICIS RODOLFO (POST CARICA) Commissario Straordinario Interno	incompatibile
61 Berlusconi IV	Delibera 05/11/09	SCOTTI VINCENZO (2, c. 1, lett. c) Sottosegretario Affari Esteri	dimissioni volontarie dalle cariche societarie in corso di procedimento istruttorio
61 Berlusconi IV	Delibera 24/11/10	GIACHINO BARTOLOMEO (2, c.1, lett. c) Sottosegretario Infrastrutture e Trasporti	Incompatibile
61 Berlusconi IV	Delibera 26/01/11	BELSITO FRANCESCO (2, c.1, lett. c) Sottosegretario Semplificazione Normativa	Archiviazione per cessazione dalle cariche sociali
61 Berlusconi IV	Delibera 03/02/11	SCOTTI VINCENZO (2, c. 1, lett. c) Sottosegretario Affari Esteri	dimissioni volontarie dalle cariche societarie in corso di procedimento istruttorio
62 Monti	Delibera 30/05/12	GNUDI PIERO (2, c.1, lett. c) Ministro Affari Regionali, Turismo e Sport	Archiviazione per autosospensione dalla carica sociale in corso di procedimento
63 Letta	Delibera 28/11/13	DE LUCA VINCENZO (2, c. 1, lett. a) Sottosegretario Infrastrutture e Trasporti	Incompatibile

GOVERNO	CASO	TITOLARE	ESITO
63 Letta	Delibera 10/12/15	VIRANO MARIO (POST CARICA) Commissario Straordinario ... asse ferroviario Torino-Lione	incompatibile
66 Conte I	Delibera 13/02/19	GALLI DARIO 82, c. 1, lett. a) Vice Ministro Sviluppo Economico	incompatibile
67 Conte II	Delibera 28/07/20	CALIGIORE AURELIO (2, c.1, lett. e)	Chiusura procedimento per intervenuta cessazione dalla carica
69 Meloni	Delibera 31/01/24	SGARBI VITTORIO (art. 2, c. 1, lett. d) Sottosegretario Cultura	incompatibile

Fonti: Relazioni semestrali AGCM.

La tabella sopra riportata dà conto delle 22 istruttorie avviate dall’Autorità. Dalla stessa emerge che in 4 casi l’Autorità non ha ritenuto che le relative fattispecie violassero la normativa in materia di conflitto di interessi (Urbani, Guidi, Lunardi e Berlusconi); in 6 casi gli interessati hanno rassegnato volontariamente le proprie dimissioni dalla carica governativa, ovvero si sono autosospesi dalle cariche sociali ricoperte (Cappugi, Moffa, 2 Scotti, Belsito e Gnudi); in 3 casi le dimissioni si sono verificate a causa della caduta dell’esecutivo o per intervenuta cessazione dalla carica (Gobbo, Berselli e Caligiore); in 8 casi, l’Autorità ha dichiarato l’incompatibilità degli interessati (Siniscalco, Zinzi, Costa, De Dominicis, Giachino, De Luca, Virano e Galli). In alcuni di questi ultimi casi (Zinzi e Giachino) i titolari di carica governativa si sono dimessi dopo la

comunicazione della delibera di incompatibilità adottata dall’Autorità; in un caso (De Luca), l’interessato è stato dichiarato decaduto dall’incarico incompatibile con quello governativo (sindaco di Salerno) a seguito di una pronuncia della Corte d’Appello di Salerno. Con riguardo alle dichiarazioni di incompatibilità vale rilevare che i soggetti interessati dagli accertamenti non hanno alcun obbligo di ottemperare alle decisioni dell’Autorità né di fornire informazioni in merito alle misure adottate per risolvere le incompatibilità accertate. Dall’esperienza finora acquisita dall’Autorità, emerge conclusivamente una situazione di sostanziale conformità dei comportamenti tenuti dai titolari delle cariche di governo. Analoga considerazione si può esprimere in merito alle situazioni di possibili incompatibilità post carica.

Progetto grafico
www.humancreative.it

Stampa e allestimento
Fotolito Moggio srl

Originale in formato digitale.

